

**ACCORDO QUADRO
TRA**

COPIA CONFORME

Sapienza Università di Roma (nel seguito denominata "Università"), con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro n° 5, Codice Fiscale 80209930587 e partita IVA 02133771002, nella persona del Rettore pro tempore Prof. Eugenio Gaudio, nato a Cosenza il 15.09.1956, domiciliato per la carica presso la sede Università

E

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, di seguito denominato Ente, con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 82, Codice Fiscale 97231970589 e partita IVA 08183101008, nella persona del Commissario Straordinario Dr. Salvatore Parlato, nato a Lentini (Siracusa) il 31.01.1973, domiciliato per la ricerca presso la sede del ENTE

PREMESSO CHE:

- l'Ente, istituito dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successivamente riordinato con l'art.1, comma 381, delle legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015), è un Ente Nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nei settori re 1999, n. 454, è un Ente Nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti. In particolare l'Ente è specializzato in importanti settori scientifici quali: climatologia e meteorologia, entomologia e patologia vegetale, genomica e breeding, pedologia, foreste e territorio e agronomia. Inoltre ha competenze scientifiche nelle principali filiere agricole: zootecnia, vitivinicola, olearia, frutticola, orticola, agrumicola, cerealicola, florovivaistica, colture industriale e legno.
- l'Ente svolge altresì, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210 attività di alta formazione post-universitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente.
- l'Ente opera in raccordo con le università, con il CNR e con altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.
- l'Università sede primaria di ricerca e formazione, ha il compito di elaborare e trasmettere criticamente le proprie conoscenze, componendo in modo organico didattica e ricerca, per il progresso culturale, civile ed economico nazionale anche promuovendo forme di collaborazione con altri istituzioni, enti e soggetti extra-universitari pubblici o privati.
- l'Università, nell'ambito dell'organizzazione delle proprie strutture e del proprio orientamento, promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi anche allo scopo, tra gli altri, di valorizzare il patrimonio scientifico e culturale del territorio per accrescere la competitività anche sul piano internazionale e altresì di formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese.
- L'Università collabora con Enti, Centri di ricerca, Istituzioni e imprese nazionali ed internazionali, per la partecipazione a grandi programmi di ricerca fornendo competenze specifiche.

-l'art23 della legge 30 Dicembre 2010, n.240, "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento svolte nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, anche al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenza in ambito formativo.

- i due Enti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una fattiva collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, sia sul piano dei progetti didattici, ai diversi livelli della formazione, che sul piano dei progetti di ricerca scientifica, al fine di costruire un proficuo terreno di confronto per sviluppare, approfondire le tematiche di comune interesse, formulare criteri, linee guida, azioni scientifiche-operative da diffondere nel contesto nazionale e internazionale; contribuire alla formazione di figure preparate all'espletamento delle attività professionali che attengono le diverse fasi delle attività e alla specializzazione di professionisti del settore.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2 (Finalità dell'accordo)

Università e l'Ente intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune finalizzati sia al reciproco scambio di competenze in ambito formativo che allo sviluppo di programmi di ricerca e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, nonché alla predisposizione di azioni sinergiche volte a favorire l'integrazione tra didattica, ricerca e sistema produttivo e a diffondere le conoscenze, in ambiti come: climatologia e meteorologia, entomologia e patologia vegetale, genomica e breeding, pedologia, foreste e territorio, agronomia, nutrizione umana e alimenti.

Articolo 3 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente accordo;
- nei protocolli esecutivi, di cui al successivo art 6, stipulati in esecuzione dello stesso Accordo;
- nelle convenzioni attuative, di cui al successivo art.7, stipulate in esecuzione dello stesso accordo;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente accordo.

Articolo 4 (Convenzioni operative)

1 Università e l'Ente possono concordare la realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche di comune interesse, attraverso la stipula di Convenzioni operative, individuando le strutture scientifiche di ciascun Ente coinvolte nel Progetto.

2 Le Convenzioni regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per il perseguimento delle finalità congiunte Sapienza-Ente, definendo tra l'altro la messa a disposizione delle strutture, dei servizi necessari al funzionamento delle strutture e l'interscambio tra i docenti universitari ed i ricercatori dell'Ente.

3 Le convenzioni potranno inoltre definire termini e modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni da attuarsi nelle sedi dell'Ente e Sapienza e per la gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dai due enti.

4 Sapienza e Ente intendono collaborare, inoltre, nell'ambito degli ordinamenti attivi presso l'Università, in attività didattiche istituzionali curriculari, di alta formazione, nelle altre tipologie di attività previste dagli ordinamenti, finalizzate all'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, in attività formative finalizzate alla specializzazione professionale, al perfezionamento e all'aggiornamento dei laureati; in specifici progetti di ricerca su tematiche di interesse comune, da concordare ai sensi del presente Accordo; tali collaborazioni possono svolgersi nelle forme indicate di seguito, a titolo esemplificativo:

- a) insegnamenti curriculari finalizzati all'acquisizione di competenze professionalizzanti;
- b) seminari nell'ambito di Master e Dottorati di Ricerca;
- c) attività di formazione, perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale;
- d) borse di studio, stage e tirocini da svolgere presso l'Ente. Gli stage e tirocini dovranno essere attivati attraverso l'utilizzo del Gestionale Tirocini della Sapienza tramite la piattaforma JOBSOUL;
- e) promozione della cultura scientifica, tecnologica, tecnica;
- f) organizzazione di convegni, seminari, workshop, dibattiti sulle attività formative e scientifiche di comune interesse;
- g) partecipazione congiunta a programmi di istruzione e formazione regionali, nazionali, europei e internazionali;
- h) partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- i) collaborazioni tecnico-scientifiche su temi di comune interesse.

5 Nell'ambito della collaborazione istituita con il presente Accordo, Università e l'Ente si impegnano a operare congiuntamente su progetti di formazione e tematiche di ricerca concordate tra le Parti. Tali iniziative comportano la stipula di specifici protocolli esecutivi tra le Parti, in coerenza con il presente accordo, come esplicitato all'art. 6.

Art. 5

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

Art. 6

(Protocolli esecutivi)

Le attività di cui all'art. 4 saranno definite mediante la stipula di appositi Protocolli esecutivi tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente accordo. I Protocolli esecutivi dovranno indicare:

- a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche o di ricerca scientifica da espletare;
- b) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- d) il personale coinvolto;
- e) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni dell'Università e di quelli dell'Ente;
- f) gli eventuali contributi finanziari (regionali, nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- g) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire. I Protocolli esecutivi scaturenti dall'applicazione dell'accordo devono essere preventivamente sottoposti agli Organi

competenti delle Parti. I Protocolli esecutivi vengono stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle Parti.

Art. 7

(Stage e tirocini formativi)

Nell'ambito delle finalità di cui all'art.2 e delle attività di cui all' art. 4 del presente Accordo, Università e l'Ente possono attivare stage e tirocini curriculari, di formazione e orientamento che, in attuazione della normativa vigente e degli Ordinamenti attivi presso l'Università, sono disciplinati da specifiche Convenzioni attuative per progetti formativi. Tali convenzioni saranno stipulate con riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina delle attività di Tirocini di Formazione e Orientamento emanato dall'Università. Gli stage e i tirocini dovranno essere attivati attraverso l'utilizzo del Gestionale Tirocini della Sapienza tramite la piattaforma JOBSOUL. In nessun caso, lo svolgimento di attività di tirocinio, di stage e la fruizione di eventuali borse di studio, danno luogo a rapporti di lavoro, ne' con l 'Università, ne' con l'Ente.

Art. 8

(Responsabili e Comitato scientifico)

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o suo delegato. L'Ente indica quale referente e responsabile del presente accordo il Commissario Straordinario o suo delegato.

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo e per il coordinamento delle attività, viene istituito un Comitato scientifico.

Tale Comitato avrà le seguenti funzioni:

- favorire, stimolare e verificare l'attuazione dell'Accordo ed il rispetto di quanto in esso previsto;
- individuare e programmare le attività e le iniziative oggetto dell'atto medesimo e concertarne le modalità di attuazione;
- valutare e proporre ai due Enti eventuali modifiche del presente Accordo.

Oltre ai responsabili o delegati, fanno parte del Comitato Scientifico due rappresentanti dell'Università e due rappresentanti dell'Ente designati dai rispettivi rappresentanti legali. Nel corso della durata dell'Accordo Quadro, ciascuna Parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato Scientifico, con comunicazione scritta inviata all'altra.

Art. 9

(Regole di comportamento presso la sede dall'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo. I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso.

Art. 10

(Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)

Le Parti reciprocamente s'impegnano a garantire la massima riservatezza, a non divulgare a terzi informazioni, dati, metodi di analisi, ricerche, di cui saranno a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto e ad utilizzare gli stessi per le finalità oggetto del presente Accordo.

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, da esplicitare all'atto della stipula dei relativi protocolli operativi, conformemente alle rispettive finalità istituzionali. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa

avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o parzialmente, pubblicando i risultati su riviste nazionali e internazionali, su libri, o in occasione di congressi, convegni, seminari, solo dopo aver verificato preventivamente la non brevettabilità degli stessi. Resta fermo la necessità di concordare i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, entrambi le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca. E' consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo.

Art. 11
(Trattamento dei dati)

Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività di stipula dell'Accordo, dei Protocolli esecutivi e delle Convenzioni attuative, saranno trattati esclusivamente per le finalità oggetto dei suddetti atti, secondo quanto stabilito dal D. lgs. 30 giugno 2003 n.196.

Art. 12
(Promozione dell'immagine)

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare, i loghi dell'Università e del ENTE possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

Art. 13
(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

Art. 14
(Durata e recesso)

Il presente Accordo ha durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività, presentato dal Comitato Scientifico di cui all'art.8. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito dei Protocolli esecutivi devono comunque essere portati a compimento.

Art. 15
(Oneri finanziari e costi)

Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti.
Ciascuna Parte supporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 16
(Foro competente)

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Roma.

Art. 17
(Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.

Art. 18
(Registrazione)

Il presente Accordo, redatto in originale e firmato digitalmente, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n.131.


Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma,

Per l'UNIVERSITA'
Il Magnifico Rettore
Prof. Eugenio Gaudio

Per il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura
e l'Analisi dell'Economia Agraria
Il Commissario Straordinario
Dr. Salvatore Parlato



Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli art. 1326 e 1335 c.c.

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".